DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1994

che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dalla Repubblica federale di Germania e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(94/487/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE [2], in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia in vista della sua eradicazione o prevenzione [3], è scaduta nella primavera del 1992 ; che detti progetti pilota hanno avuto un successo notevole e hanno dimostrato la possibilità di eradicare la rabbia dalla Comunità ;

considerando che è auspicabile introdurre misure di eradicazione totale negli Stati membri e paesi terzi limitrofi infetti, allo scopo di impedire la ricomparsa della rabbia ;

considerando che il programma di eradicazione presentato dalla Repubblica federale di Germania comprende le zone limitrofe della Polonia, dell'Austria, della Svizzera e della Repubblica ceca ;

considerando che, con lettera in data 16 febbraio 1994, la Germania ha presentato un piano di eradicazione della rabbia da attuare nell'autunno 1994 ;

considerando che all'esame effettuato il programma è risultato conforme a tutti i criteri comunitari di eradicazione della malattia, in conformità con la decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali [4], modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE [5] ;

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà erogato a condizione che le condizioni succitate vengano soddisfatte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE ; che è opportuno fissare detto contributo a 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato, oltre al 50 % del costo della distribuzione per via aerea del suddetto vaccino con esca ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È approvato il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Germania e relativo ai mesi di settembre, ottobre e novembre 1994.

Articolo 2

La Germania mette in vigore entro il 1° settembre 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. La partecipazione finanziaria della Comunità è fissata a :

— 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato nella zona di eradicazione,

— 50 % del costo, al netto dell'IVA, della distribuzione per via aerea di detto vaccino con esca,

entro i limiti di un importo massimo di 2 823 000 ECU.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione alla Commissione dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, corredati dalla relazione di cui all'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE.

3. Il contributo finanziario della Comunità si limita alle spese presentate alla Commissione entro il 1° luglio 1995.

4. Il contributo finanziario della Comunità è concesso in ecu al tasso applicabile il primo giorno lavorativo del mese in cui viene presentata la domanda di rimborso, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

---

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.
[3] GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19.
[4] GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.
[5] GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione